VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 22 del mese di luglio dell'anno duemiladiciannove alle ore 19.00 in San Salvo (CH) Via Duca degli Abruzzi si sono riuniti i seguenti signori che previa sottoscrizione del foglio presenze (allegato A) costituiscono come segue per la adozione del nuovo statuto sociale quali soci fondatori della Associazione di volontariato disciplinata dal CODICE DEL TERZO SETTORE - Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 117 denominata "Associazione Lory a Colori"

- MARINARI Monica nata a Baden (CHZ) il 11/03/1975 e residente in San Salvo alla via Giuseppe Saragat n. 8; C.F: MRNMNC75C51Z133A;
- LUCCI Alessio nato a Roma il 26/08/1977 e residente a San Salvo Via Della Mirandola n. 14, C.F.: LCCLSS77M26H501B;
- LUCCI Antonella nata a Termoli (CB) il 10/02/1981 e residente a San Salvo C.da Stazione snc, C.F.: LCCNNL81B50L113W;
- DE NICOLIS Rosanna nata a San Salvo (CH) il 21/06/1957 e residente a Vasto alla Via Spataro n. 33, C.F.: DNCRNN57H61I148T;
- MANCINI Cinzia nata a Livorno il 11/02/1958 e residente in San Salvo alla Via Tevere n. 14 ; C.F: MNCCNZ58B51E625N;
- DI BENEDETTO Lilla nata a Avezzano il 24/06/1960 e residente in Trasacco alla via Cavour n. 19; C.F: DBNLNI60H64A515L;
- MANZONE Vania nata a San Salvo il 09/06/1960 ed ivi residente alla via C.so Garibaldi n. 212, C.F. : MNZVNA60H49I148B ;
- SCHIAVARELLI Angela Antonia nata a Milano il 09/07/1971 e residente a San Salvo alla Via Fedro n. 31, C.F.: SCHNNN71L49F205R;
- RICCIUTI Mara nata a Termoli (CB) il 26/11/1974 e residente a San Salvo alla Via Caravaggio n. 49, C.F.: RCCMRA74S66L113E;

Giunta Regionale d'Abruzzo

Gli intervenuti di comune accordo chiamano MARINARI Monica a presiedere l'Assemblea e LUCCI Alessio all'ufficio di segretario.

Il presidente dell'assemblea concorda con i presenti il seguente ordine del giorno:

1. modifica dello Statuto

Il presidente constata e fa constatare la validità della riunione per deliberare sull'unico argomento

all'ordine del giorno " adozione ed approvazione nuovo Statuto sociale", essendo presente la maggioranza degli associati.

Il presidente prende la parola in merito al primo punto all'ordine del giorno ed illustra i motivi che rendono necessario modificare lo statuto per renderlo pienamente conforme alle leggi di riferimento delle Organizzazioni di Volontariato (CODICE DEL TERZO SETTORE - Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 117) e alla sua successiva iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore dando atto che gli intervenuti sono da intendersi a tutti gli effetti soci fondatori della associazione di volontariato "Associazione LORY a COLORI".

1. Lettura ed approvazione dello statuto

Il presidente procede alla lettura del nuovo statuto, adeguato alla su citata normativa, dell'Organizzazione di Volontariato "Associazione LORY a COLORI".

I presenti discutono ed analizzano attentamente il testo proposto e unanimi l'approvano, così costituendo l'Organizzazione di Volontariato (ODV) **"Associazione LORY a COLORI"**, con sede in San Salvo (CH) in via Saragat n.8.

L'ODV, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Lo statuto, sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea, è l'allegato A al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale dell'Organizzazione di Volontariato ODV) **"Associazione Lory a Colori"**, previa lettura datane ai presenti, unitamente al Foglio presenze (allegato B) e allo statuto (allegato B) è approvato dagli intervenuti alle ore 20.00, in coincidenza col termine della riunione.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Il segretario

Il Presidente

Foglio presenze (Allegato A):

Sig. [illegible]

Sig. [illegible]

Sig. [illegible]

Sig. [illegible]

Sig. [illegible]

Sig. [illegible]

Sig. [illegible]

Sig. [illegible]

Sig. [illegible]

Sig. [illegible]

Sig. .....

Giunta Regionale d'Abruzzo

STATUTO

"ASSOCIAZIONE LORY A COLORI ODV"

Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS)

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, COMUNICAZIONI E DOMICILIO SOCI

L'organizzazione di volontariato "**ASSOCIAZIONE LORY A COLORI ODV**", fondata il 26 Febbraio 2016, si costituisce oggi, come Ente del Terzo Settore in conformità al Codice del Terzo Settore (D. Lgs 3 luglio 2017 n.117), di seguito indicato come ODV-ETS.

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore(RUNTS) allorquando istituito.

L'ODV-ETS ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati ed ha sede legale nel Comune di San Salvo

L'organo di amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del comune di San Salvo fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, e di istituire circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell'unione europea.

Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall'organizzazione di Volontariato ai Soci ed agli utenti, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.

L'ODV-ETS tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Art. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'ODV-ETS "**ASSOCIAZIONE LORY A COLORI ODV**" nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs.3 luglio n.117.

Nel perseguimento delle finalità indicate, l'ODV-ETS promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

Attraverso il proprio impegno l'ODV-ETS "**ASSOCIAZIONE LORY A COLORI ODV**" si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività definite all'art.5 D. L.gs.3 Luglio 2017 n.117:

- **Lettera (a** "interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;"
- **Lettera (i** "organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale";

Nello specifico l'ODV-ETS "**ASSOCIAZIONE LORY A COLORI ODV**" per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si propone di:

- Attività di sostentamento dei pazienti affetti da malattie oncologiche ginecologiche, di malattie che necessitano della assistenza psicoterapeutica, di informazione e sensibilizzazione nell'ambito delle attività di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie oncologiche ginecologiche;
- pubblicare, produrre e diffondere propri studi e ricerche, nonché materiali didattici, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi, documentari, cd, e quanto riterrà utile agli scopi dell'Organizzazione stessa;

- Attività di informazione e sensibilizzazione nell'ambito delle attività di prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;
- Attività di beneficienza;
- Assistenza sociale e socio sanitaria;
- Promuovere raccolta fondi attraverso donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo, da destinare alle attività sociali;

L'ODV-ETS può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti sì come previsto dall'art.6 D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Le attività su descritte sono svolte dall'ODV-ETS prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni dei propri aderenti in modo personale spontaneo e gratuito. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'ODV-ETS le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei Soci. E' consentito, in particolari casi individuati dall'Organo di amministrazione, un rimborso massimo di € 10 al giorno fino a 150 € al mese a fronte di autocertificazione.

L'ODV-ETS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o indipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Art. 3 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO GESTIONALE

L'ODV-ETS trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative
- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche, di organismi internazionali e di enti privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- raccolta fondi di cui all'art. 7 D. Lgs. 3 Luglio 2017
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati
- entrate derivanti da attività diverse e secondarie e strumentali di cui all'art. 6 D. Lgs. 3 Luglio 2017
- beni mobili o immobili pervenuti all'ODV-ETS a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'organo di amministrazione e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'ODV-ETS deve impiegare il patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste da statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei Soci secondo le modalità stabilite dall'art.13 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'ODV-ETS entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 5 - I SOCI

Possono essere Soci dell'ODV-ETS:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero del numero delle organizzazioni di volontariato (art. 32 comma 2 D. Lgs. 117/2017).

L'ODV-ETS è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'ODV-ETS è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci si distinguono in:

Soci fondatori - sono quelle persone che hanno fondato l'ODV-ETS, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci ordinari - sono quelle persone che condividono le finalità dell'ODV-ETS e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci sostenitori - sono quelle persone che condividono le finalità dell'ODV-ETS e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.

Soci onorari - sono quelle persone alle quali l'ODV-ETS deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'ODV-ETS.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Art. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Chiunque intenda aderire all'ODV-ETS deve rivolgere domanda all' Organo di amministrazione.

In particolare, in essa deve:

- indicare le generalità ed il domicilio;
- dichiarare di condividere le finalità che l'ODV-ETS propone e di accettare e rispettare Statuto e l'eventuale Regolamento.

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione dell'Organo di amministrazione che accoglie la richiesta.

In caso di rigetto della richiesta d'ammissione (che deve essere comunicata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione) il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'associazione, il consiglio direttivo ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

Dove adottato il relativo regolamento, l'ammissione del socio persona fisica è subordinata all'effettuazione di un periodo di prova, la cui durata è stabilita nel regolamento stesso.

Durante tale periodo il consiglio direttivo valuta sulla scorta dei criteri stabiliti nel regolamento l'effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa e la determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative. Al termine del periodo, il consiglio direttivo decide l'accoglimento o il rigetto della richiesta d'ammissione. In caso di rigetto della

richiesta d'ammissione il candidato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

L'accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere.

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie
- morte
- interdizione o inabilitazione
- comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate.
- Il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione ed il mancato pagamento della quota associativa nei termini.
- il mancato versamento della quota associativa per 1 anno.
- la non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla associazione o di alcuna di esse.
- la promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi della associazione.
- la mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilità dall'eventuale regolamento.

L'Organo di amministrazione delibera, nei casi previsti, sull'esclusione del socio. Avverso tali determinazioni del consiglio l'interessato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Art. 7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'ODV-ETS;
- versare la quota associativa;
- prestare la loro opera a favore dell'ODV-ETS in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i Soci hanno diritto a:

- partecipare effettivamente alla vita dell'ODV-ETS;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia come previsto dall'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 8 – ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Sono organi dell'ODV-ETS:

- l'Assemblea
- l'Organo di Amministrazione
- il Presidente
- l'Organo di controllo (qualora previsto)
- l'Organo di revisione legale dei conti (qualora previsto)

L'elezione degli organi dell'ODV-ETS non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate in ragione dell'incarico ricoperto.

Art. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'ODV-ETS. Hanno diritto al voto i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di una delega.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o l'organo di amministrazione o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'ODV-ETS ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge i componenti dell'Organo di Amministrazione e, qualora previsti, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti;
- approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sull'esclusione dei Soci nel caso in cui venga richiesto dall'aspirante socio in seguito al diniego dell'Organo di amministrazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di amministrazione.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ODV-ETS;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro dell'organo di amministrazione eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, ai Soci almeno 8 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo, anche telematico, della sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'ODV-ETS sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'ODV-ETS e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal Segretario.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Art. 10 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'ODV-ETS ed è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) nominati dall'assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.

I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di amministrazione decadano dall'incarico, l'Organo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo di amministrazione. Ove decada oltre la metà degli amministratori, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

All'Organo di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dellìorgano medesimo eletto fra i presenti.

L'organo di amministrazione è convocato di regola ogni tre mesi, ed almeno 4 (quattro) volte l'anno, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi anche con l'utilizzo di strumenti informatici, almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di amministrazione. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'Organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'ODV-ETS, come previsto dalla disposizione del comma 7 art. 26 D.Lgs 117/17: Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dall'organo di amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'ODV-ETS di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Giunta Regionale d'Abruzzo

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - LIBRI SOCIALI

L'ODV deve tenere i seguenti libri sociali:

libro degli associati tenuto dall'Organo di amministrazione

registro volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dall'Organo di amministrazione

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione tenuto dall'Organo stesso

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo degli eventuali altri organi associativi, tenuti dall'Organo a cui si riferiscono

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta presentata all'Organo di amministrazione, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Giunta Regionale d'Abruzzo

ART. 14 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L' organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art, 15 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento per qualunque causa dell'ODV-ETS è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà gli eventuali liquidatori.

L'eventuale patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo Settore avente analoghe finalità o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16 - RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE

- 9 AGO. 2019

Repertorio n. 496 Fasc. 3

Registrato a ESENTE

IL DIRETTORE
Ufficio Territoriale di Vasto
Silvana FARICELLI

Giunta Regionale d'Abruzzo